

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 7 novembre 2006, n. 6545

Conferma T.A.R. Campania – Salerno: I Sezione, 13 gennaio 2005, n. 1925.

È legittima l'esclusione di una lista elettorale nel caso in cui le sottoscrizioni degli elettori siano apposte, in parte, su un modulo di più facciate che non rechi il contrassegno di lista e i nomi dei candidati alle cariche di sindaco e di consigliere e sia semplicemente spillato, senza l'apposizione di un timbro o di una firma che attesti il collegamento tra i due fogli, ad altro modulo recante il contrassegno e i nominativi.

Sono regolari le autenticazioni delle firme nelle quali la sottoscrizione dell'autorità autenticante sia illeggibile ma sia posta sul timbro con il suo nome.

In assenza di apposita querela di falso, è irrilevante che il soggetto autenticatore non abbia dichiarato che la firma è stata apposta in sua presenza e che il sottoscrittore è stato ammonito sulle conseguenze delle dichiarazioni mendaci e che non abbia dichiarato la conoscenza personale del sottoscrittore.

Omissis.

3.1) Il problema di cui viene investito il Collegio concerne, in ogni caso, la validità della presentazione della lista nella quale la spillatura con i punti ad omega sia apposta fra un (primo) foglio che riproduce l'elenco dei candidati, il simbolo e la descrizione della lista ed i fogli separati e aggiunti (uno o più) contenenti l'elenco dei presentatori con le sottoscrizioni validamente autenticate.

3.2) Nella specie, la continuità con la lista dei candidati degli altri fogli con i presentatori è rappresentata dal timbro apposto su ciascun foglio recante il simbolo della lista stessa (come è avvenuto per la lista n. 1 "...") o dall'indicazione del nome della lista e con l'indirizzo della sede (come è avvenuto per la lista n. 3 "...").

3.3) Il Collegio ritiene che le liste debbano comunque ritenersi validamente presentate.

3.4) Secondo il più recente indirizzo della Sezione (Cons. Stato V, 3 marzo 2005, n. 835) è legittima l'esclusione dalla competizione elettorale di una lista di candidati per irregolarità della raccolta delle firme di presentazione della lista e dei candidati nel caso in cui le sottoscrizioni degli elettori siano apposte, in parte, sopra un modulo di più facciate che non rechi in nessuna sua parte il contrassegno di lista e il nome dei candidati alle cariche di sindaco e di consigliere comunale, ed sia semplicemente spillato ad altro, recante il contrassegno e i detti nominativi, senza che l'apposizione di un timbro o di una firma attesti il collegamento tra i due fogli.

3.5) Conseguenza che è valida e regolare la lista dei candidati di più facciate, nella quale la prima sia spillata ai moduli separati contenenti un collegamento con la prima risultante da un timbro o da una firma. A fondamento della tesi, che ribalta l'indirizzo restrittivo precedentemente seguito, la Sezione ha escluso che le formalità previste dall'art. 32 e dall'art. 28 del t.u. n. 570/60 possano essere comprese nella categoria giuridica delle cc.dd. «forme sostanziali» che non ammettono equipollenti in quanto l'ordinamento riconnette unicamente al "fatto" della loro precisa osservanza il valore di "prova" dell'avvenuto perseguimento di un determinato obiettivo, costituente il "valore" giuridicamente tutelato. Obiettivo delle citate disposizioni del t.u. è invece quello di premettere un celere controllo della "regolarità estrinseca" delle candidature, precludendo in radice l'altrimenti aleatorio e dilatorio esperimento, da parte degli organi istituzionalmente deputati a tali controlli (e, tra questi, le Commissioni elettorali circondariali), di indagini di tipo sostanziale sulla volontà realmente espressa dai sottoscrittori. Con riguardo all'art. 28 del t.u., la Sezione ha pertanto concluso che la norma considera "perfetto" e valido il modulo che rechi in calce l'attestazione da parte del pubblico ufficiale dell'avvenuta apposizione delle firme in sua presenza, previo accertamento dell'identità dei dichiaranti, con la conseguenza che, se un modulo è insufficiente a raccogliere il numero di firme necessario, occorre proseguire l'attività di raccolta utilizzando un diverso modulo recante l'articolata intestazione descritta dal ridetto art. 28. Tale norma non specifica però se il diverso modulo debba contenere anche l'indicazione dei candidati, del simbolo e della lista o possa più semplicemente richiamarlo tramite delle scritte o simboli inequivocabili. Analogamente, l'art. 32 del DPR n. 570/60 specifica i requisiti di cui devono essere in possesso i sottoscrittori e le caratteristiche degli "appositi moduli" sui quali la loro firma deve essere apposta. Nulla prevede qualora, per mancanza di spazio su questi appositi moduli, siano adoperati moduli diversi contenenti le generalità dei sottoscrittori e l'autentica delle firme, la cui contiguità al primo contenente il contrassegno della lista e le generalità dei candidati sia assicurata da una spillatura e da un richiamo sostanziale.

